

## SOMMARIO

<b>1. SICUREZZA negli ambienti di lavoro .....</b>	<b>2</b>
1.1 Legislazione in materia di sicurezza .....	2
1.2 DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626 .....	3
1.3 Quadro di sintesi aggiornato dei provvedimenti correttivi ed integrativi e dei principali decreti attuativi.....	4
1.4 Decreto Legislativo 626/94 sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.....	5
1.4.1 Art. 2 (Definizioni) .....	5
1.4.2 Art. 3 (Misure generali di tutela).....	6
1.5 FIGURE CHE SI OCCUPANO DI SICUREZZA IN AZIENDA.....	1
1.5.1 Obblighi del DATORE DI LAVORO (del dirigente del preposto) .....	1
1.5.2 Compiti del LAVORATORE .....	5
1.5.3 Funzioni del MEDICO COMPETENTE .....	6
1.5.4 Compiti del RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE .....	7
1.5.5 Compiti del RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA .....	8
1.6 ALTRE FIGURE INTERESSATE ALLA SICUREZZA AZIENDALE .....	9
1.6.1 Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori - art. 6.....	9
1.6.2 Imprese e lavoratori con Contratto di appalto o contratto d'opera – art.7.....	10
1.6.3 Definizioni .....	11

## **1. SICUREZZA negli ambienti di lavoro**

### **1.1 Legislazione in materia di sicurezza**

Il diritto alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è garantito dalla Costituzione Italiana (1948) e contemplato anche nel Codice Penale (1930) e nel Codice Civile (1942). Inoltre, lo Statuto dei Lavoratori (1970) e la Legge di Riforma Sanitaria (1978) apportano degli strumenti innovativi per la tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Sul piano tecnico, negli anni '60, vengono redatte delle leggi quadro sulla sicurezza dei lavoratori nei vari settori. Queste leggi sono tuttora valide e costituiscono i capisaldi della legislazione sulla sicurezza. In particolare:

- DPR n.547/55 – Prevenzione degli infortuni sul lavoro
- DPR n.303/56 – Prevenzione delle malattie professionali
- DPR n.164/56 – Prevenzione infortuni nelle costruzioni
- DPR n.320/56 – Prevenzioni infortuni del lavoro in sotterraneo

Negli anni '70 e '80, insieme allo sviluppo di strumenti di tutela sociale, ha inizio un'intensa attività normativa da parte della Comunità Europea che viene recepita gradatamente dall'Italia con le seguenti norme:

- Legge n.256/74 – Classificazione ed etichettatura sostanze e preparati pericolosi
- Legge n.818/84 – Prevenzione degli incendi
- DPR 175/88 – Rischi di incidenti rilevanti
- L.46/90 – Norme per la sicurezza degli impianti
- D. Lgs.277/91 – protezione contro rischi da agenti chimici, fisici e biologici
- D. Lgs 494 – Sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili.

Il D.Lgs.626 del 19 settembre 1994, che recepisce la normativa comunitaria in materia di sicurezza, prevenzione e igiene del lavoro, ha introdotto nuove disposizioni in aggiunta e modifica a quelle previste dalla vecchia normativa che dal 1955 disciplina il settore.

L'innovazione più importante del D.Lgs.626/94 è il suo carattere partecipativo, piuttosto che impositivo della precedente legislazione. Pone un particolare accento sulle attività di informazione e formazione rivolte a tutto il personale interessato e sulla necessità di valutare appositamente i rischi specifici dell'attività lavorativa, conseguentemente ai quali devono essere disposte a cura del datore di lavoro della misure di prevenzione e protezione dai rischi.

## **1.2 DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626**

Attuazione delle direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (G.U. 12 novembre 1994, n. 265, suppl. ord.).

### **Recepisce otto direttive comunitarie**

89/391/CEE – Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione

89/654/CEE – Luoghi di lavoro

89/655/CEE – Attrezzature di lavoro

89/656/CEE – Impiego dei Dispositivi di Protezione Individuale

90/269/CEE – Movimentazione manuale dei carichi

90/270/CEE – Videoterminali

90/394/CEE – Agenti cancerogeni

90/679/CEE – Agenti biologici

### Finalità:

Miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro attraverso la prevenzione e protezione dai rischi

### Prevenzione:

Il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

### Campo d'applicazione:

Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.

**1.3 Quadro di sintesi aggiornato dei provvedimenti correttivi ed integrativi e dei principali decreti attuativi**

<b>Legislazione integrativa e correttiva</b>	
<b>D.Lgs. 19 marzo 1996 n.242</b>	Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, recante attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
<b>D.Lgs. 4 agosto 1999, n.359</b>	Requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori
<b>D.Lgs. 25 febbraio 2000, n.66</b>	Protezione contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro
<b>Legge 29 dicembre 2000 n.422</b>	Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2000).
<b>Legge 8 gennaio 2002, n.1</b>	Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario (ampliamento dei titoli d'accesso all'esercizio dell'attività di medico competente ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 626/94)
<b>D. Lgs. 2 febbraio 2002, n.25</b>	Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.
<b>Legge 1 marzo 2002, n.39</b>	Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge Comunitaria 2001
<b>Decreti attuativi</b>	
<b>Decreto Ministero del Lavoro 5 dicembre 1996</b>	Procedure standardizzate per gli adempimenti documentali dell'art. 4, comma 9, D.Lgs.19/09/94, n. 626.
<b>Decreto Ministero del Lavoro e della Sanità 16 gennaio 1997</b>	Definizione dei casi di riduzione della frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente
<b>Decreto Ministero del Lavoro e della Sanità 16 gennaio 1997</b>	Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei RLS, e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti del RSPP
<b>Decreto del Ministero dell'Interno 10 marzo 1998</b>	Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
<b>Decreto del Ministero della Sanità 12 novembre 1999</b>	Modifiche all'allegato XI (agenti biologici) del D.Lgs. 19/09/1994, n. 626.
<b>Decreto Ministero del Lavoro e della Sanità 2 ottobre 2000.</b>	Linee guida sull'uso dei video terminali

## 1.4 Decreto Legislativo 626/94 sulla sicurezza negli ambienti di lavoro

### 1.4.1 ART. 2 (DEFINIZIONI)

(...)

- a) **lavoratore**: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, (...), con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale (...). Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) **datore di lavoro**: qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità dell'impresa ovvero dello stabilimento;
- c) **servizio di prevenzione e protezione dai rischi**: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva;
- d) **medico competente**: medico in possesso di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente o docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- e) **responsabile del servizio di prevenzione e protezione**: persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate;
- f) **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**: persona, ovvero persone, elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro; (...).

### 1.4.2 ART. 3 (MISURE GENERALI DI TUTELA)

1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:

- a) **valutazione dei rischi** per la salute e la sicurezza;
- b) **eliminazione dei rischi** in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico **e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo**;
- c) **riduzione** dei rischi **alla fonte**;
- d) **programmazione della prevenzione** mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- e) **sostituzione di ciò che è pericoloso** con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- f) rispetto dei **principi ergonomici** nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- g) **priorità misure di protezione collettiva** rispetto alle misure di protezione individuale;
- h) **limitazione al minimo del numero** dei lavoratori che sono, o che possono essere, **esposti al rischio**;
- i) **utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici**, sui luoghi di lavoro;
- l) **controllo sanitario** dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- m) **allontanamento** lavoratore dal rischio, **per motivi sanitari** inerenti la sua persona;
- n) **misure igieniche**;
- o) **misure di protezione collettiva ed individuale**;
- p) **misure di emergenza** da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- q) uso di **segnali** di avvertimento e di sicurezza;
- r) **regolare manutenzione** di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità all'indicazione dei fabbricanti;
- s) **informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori** ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- t) **istruzioni** adeguate ai lavoratori. (...).

## 1.5 FIGURE CHE SI OCCUPANO DI SICUREZZA IN AZIENDA

1) DATORE DI LAVORO

2) LAVORATORE

3) MEDICO COMPETENTE

4) RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

5) RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

- Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi è composto da 1), 3), 4), 5)
- Il Servizio di Prevenzione e Protezione (nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti) si riunisce **almeno una volta l'anno**.

### 1.5.1 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (DEL DIRIGENTE DEL PREPOSTO)

Il datore di lavoro e' il protagonista della nuova organizzazione della sicurezza sul lavoro. Il dovere di tutelare i lavoratori gli deriva dagli obblighi presenti nel Codice Civile (art.2087), che sono alla base di tutta la legislazione di prevenzione e di igiene.

Può essere anche RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) se:

- l'azienda artigiana o industriale non supera i 30 addetti
- l'azienda agricola o zootecnica non supera i 10 addetti
- l'azienda della pesca non supera i 10 addetti
- l'azienda di altri settori (commercio, terziario, etc.) non supera i 200 addetti.

**Il datore di lavoro è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela** previste dall'art.3 e, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, **deve valutare**, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, **i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori**, compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora **un documento** contenente:

- a) **una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute** durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) **l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione** attuate in conseguenza della valutazione di cui alla lettera a), nonché delle attrezzature di protezione utilizzate;
- c) **il programma di attuazione** delle misure di cui alla lettera b).

Il documento è custodito presso l'azienda ovvero unità produttiva.

Il datore di lavoro delle aziende familiari nonché delle aziende che occupano **fino a dieci addetti** non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad **autocertificare** per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio.

Il datore di lavoro **designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione ed il relativo responsabile** o incarica persone o servizi esterni all'azienda, **e nomina**, nei casi previsti dall'art. 16, **il medico competente**.

Il datore di lavoro, in collaborazione con il RSPP

- **designa i lavoratori incaricati** dell'attuazione delle misure di **prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori**
- **aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi** che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione
- nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- **fornisce ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione;**
- **prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;**
- **richiede l'osservanza** da parte dei singoli lavoratori delle **norme e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di uso dei mezzi di protezione** collettivi ed individuali messi a loro disposizione;
- **richiede l'osservanza da parte del medico competente** degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;
- **adotta le misure per il controllo per le situazioni di rischio in caso di emergenza** e fornisce istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- **informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato** circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- **permette ai lavoratori di verificare**, mediante il rappresentante per la sicurezza, **l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;**
- prende appropriati provvedimenti **per evitare** che le misure tecniche adottate possono causare **rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;**
- tiene un **registro** nel quale sono annotati cronologicamente gli **infortuni** sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a un giorno;
- **consulta il rappresentante per la sicurezza;**
- **adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori**, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato.

## OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI

Vedi codice Sicurezza ed ambiente [1]1, 4 3,1.4bis [2],1,4,3,5

c.d. SISTEMA DEL "DOPPIO BINARIO" DELLA SICUREZZA



IL DATORE DI LAVORO	I DIRIGENTI	I PREPOSTI
<i>ESERCITA</i>	<i>DIRIGONO</i>	<i>SOVRAINTENDONO</i>

### L'ATTIVITÀ DI IMPRESA

HANNO IL DOVERE, NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE ATTRIBUZIONI E COMPETENZE

IL DATORE DI LAVORO E I DIRIGENTI	I PREPOSTI
-----------------------------------	------------

DI ATTUAZIONE	DI VIGILANZA
---------------	--------------



**REQUISITI DELLA DELEGA DI FUNZIONI**

<b>REQUISITO</b>	<b>PRINCIPIO DI RIFERIMENTO</b>
deve essere comprovata e non presunta	Certezza
nella delega i poteri debbono essere precisati	Specificità o Determinazione
deve essere portata a conoscenza del delegato e da questi esplicitamente accettata ;	Consapevolezza
deve essere conferita per iscritto	Scrittura
acquista efficacia solo se data a persona qualificata, tecnicamente capace, esperta, competente	Assenza di <i>culpa in eligendo</i>
è valida solo se correlata alle più ampie .facoltà di iniziativa e di organizzazione, in modo che il delegato sia posto in grado o di assolverla	Corrispondenza o effettività
il delegante non deve ingerirsi personalmente - neppure indirettamente - nell'assolvimento dei compiti delegati	Non ingerenza o astensione
il delegante non deve essere a conoscenza della inefficienza del delegato	Non connivenza o non acquiescenza
il delegante deve predisporre un sistema di controllo e di verifica periodica della attività del delegato	Assenza di <i>culpa in vigilando</i>

## 1.5.2 COMPITI DEL LAVORATORE

- prendersi **cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone** presenti sul luogo di lavoro
- **osservare le disposizioni e le istruzioni impartite** dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale
- **utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza** e utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione
- **segnalare immediatamente** al datore di lavoro, al dirigente o al preposto **le deficienze dei mezzi e dispositivi**, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- **non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo**
- **non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza** propria o di altri lavoratori
- **sottoporsi ai controlli sanitari** previsti nei loro confronti
- **contribuire**, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, **all'adempimento di tutti gli obblighi** imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

### 1.5.3 FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE

Sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione e del rischio aziendale, il medico adempie le funzioni seguenti:

- **collabora** con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione **alla predisposizione e all'attuazione delle misure di tutela**
- **effettua gli accertamenti sanitari e le visite mediche**, anche a richiesta dei lavoratori, purché correlate ai rischi professionali
- **esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica**
- **redige una cartella sanitaria e di rischio** per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria
- **fornisce informazioni ai lavoratori e al rappresentante dei lavoratori** sul significato degli accertamenti medici
- **informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari** e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia degli stessi
- **comunica**, in occasione della riunione periodica (segnatamente ai rappresentanti per la sicurezza), **i risultati anonimi collettivi degli accertamenti effettuati**
- **visita, insieme al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi gli ambienti di lavoro**
- collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del **servizio di pronto soccorso**
- collabora **all'attività di formazione e informazione**.

## 1.5.4 COMPITI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali e, in particolare, il suo Responsabile (RSPP) provvede:

- a) **all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza** e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) **ad elaborare**, per quanto di competenza, **le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure**;
- c) ad elaborare le **procedure di sicurezza** per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i **programmi di informazione e formazione dei lavoratori**;
- e) a **partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza**;
- f) a fornire ai lavoratori **informazione**.

Il datore di lavoro fornisce al Servizi di Prevenzione e Protezione informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
- e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.

I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.

## 1.5.5 COMPITI DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza. Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. (...). Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.

Il rappresentante per la sicurezza è **consultato** in ordine:

- alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
- alla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori;
- all'organizzazione della formazione.

Il rappresentante riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali; accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; riceve una formazione adeguata. Inoltre:

- **promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione** idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- **formula osservazioni in occasione di visite e verifiche** effettuate dalle autorità competenti;
- **partecipa alla riunione periodica;**
- **fa proposte in merito all'attività di prevenzione;**
- **avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;**
- **può fare ricorso alle autorità competenti** qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.

Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera o).

## 1.6 ALTRE FIGURE INTERESSATE ALLA SICUREZZA AZIENDALE

### 6) PROGETTISTI, FABBRICANTI, FORNITORI E INSTALLATORI

### 7) IMPRESE APPALTATRICI E LAVORATORI CON CONTRATTO D'OPERA

#### 1.6.1 OBBLIGHI DEI PROGETTISTI, DEI FABBRICANTI, DEI FORNITORI E DEGLI INSTALLATORI - ART. 6

I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti **rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza** previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge.

Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.

#### 1.6.2 IMPRESE E LAVORATORI CON CONTRATTO DI APPALTO O CONTRATTO D'OPERA – ART.7

Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:

- a) **verifica**, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, **l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;**
- b) **fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare** e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:

- a) **cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi** sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) **coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze** tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 [...]. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

## 1.6.3 DEFINIZIONI

**Pericolo**

Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (per es., materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni.

**Probabilità**

Dato o informazione quanti-qualitativa attraverso cui esprimere il grado di fiducia dell'osservatore (valutatore) rispetto al verificarsi dell'evento. E' l'espressione della conoscenza del fenomeno che genera l'evento posseduta da colui che effettua la valutazione (concezione soggettivista della probabilità).

**Gravità o danno**

Dato o informazione quanti-qualitativa attraverso cui esprimere l'effetto avverso prodotto dal verificarsi di un incidente o di un esposizione prolungata.

**Rischio**

Dato sintetico che esprime la probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni d'impiego e/o d'esposizione nonché le dimensioni possibili del danno stesso.

**Valutazione dei rischi**

Procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la sanità dei lavoratori, nell'espletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.

**Forma di Accadimento**

La forma nella quale si può manifestare l'infortunio (si è schiacciato con, è stato colpito da, è scivolato, ecc.). Tali voci sono prese dalla Banca Dati dell'I.N.A.I.L.

**Prevenzione**

Il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

**Infortunio**

Evento che manifestandosi determina immediatamente sul corpo umano un danno temporaneo, permanente o letale.

**Malattia Professionale**

Evento che associato alla dose (quantità-durata) può generare con una probabilità bassa, media o alta (in relazione anche del lavoratore esposto) una malattia sul corpo umano nel breve, medio o lungo periodo tale da arrecare un danno temporaneo, permanente o letale.

**Agente**

L'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.